

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **418/2005** (ECLI:IT:COST:2005:418)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **MARINI** - Redattore: **MARINI A.**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **09/11/2005**

Deposito del **14/11/2005**; Pubblicazione in G. U. **23/11/2005**

Norme impugnate: Art. 8, c. 7°, della legge 19/10/1999, n. 370.

Massime: **29949**

Atti decisi: **ord. 518, 519 e 666/2004**

ORDINANZA N. 418 ANNO 2005

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), promossi con n. 3 ordinanze del 3 febbraio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, rispettivamente iscritte ai nn. 518, 519 e 666 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 23 e 33, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di costituzione di Raffaele Caserta;

udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 2005 e nella camera di consiglio del 12 ottobre 2005 il Giudice relatore Annibale Marini;

udito l'avv. Vincenzo Coccozza per Raffaele Caserta.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con tre ordinanze di

contenuto analogo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), nella parte in cui – prevedendo che è legittimamente conseguita l'idoneità alla nomina a professore associato da parte dei tecnici laureati di cui all'art. 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1° agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi di idoneità per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emesse dal giudice amministrativo, li abbiano superati – limita la sanatoria ai suddetti tecnici laureati, «senza considerare la diversa categoria dei medici interni universitari con compiti assistenziali (M.I.U.C.A.)»;

che, in punto di rilevanza, il rimettente espone che i ricorrenti, nella loro qualità di M.I.U.C.A., avevano a suo tempo fatto istanza di partecipazione al giudizio di idoneità a professore associato, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 1986, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, comma primo, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplava, tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità, gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie nominati in base a pubblico concorso e che avessero svolto per un triennio, entro l'anno accademico 1979/1980, attività didattica e scientifica, ed a seguito del conseguente annullamento del bando di concorso applicativo della normativa dichiarata illegittima;

che gli stessi ricorrenti avevano poi impugnato dinanzi al giudice amministrativo i provvedimenti di rigetto delle suddette istanze, ottenendo ordinanze di sospensiva in forza delle quali avevano partecipato ai giudizi di idoneità, superandoli;

che le suddette impugnative erano state tuttavia successivamente rigettate, nel merito, con sentenze passate in giudicato, «per ragioni relative alla tempestività della domanda di partecipazione al giudizio»;

che nei giudizi *a quibus* i ricorrenti impugnano ora i provvedimenti rettoriali di rigetto delle domande di inquadramento da essi presentate ai sensi della precitata legge n. 370 del 1999, invocando l'applicazione della norma di sanatoria di cui all'art. 8, comma 7;

che tuttavia – ad avviso del rimettente – tale norma, in quanto espressamente riferita alla sola categoria dei tecnici laureati, sarebbe insuscettibile di interpretazione estensiva per il suo evidente carattere di eccezionalità, cosicché i ricorsi dovrebbero essere rigettati;

che peraltro la norma stessa, proprio in quanto trascura di includere tra i destinatari del beneficio i medici interni universitari assunti con concorso e svolgenti attività didattica e scientifica, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, per la irragionevole disparità di trattamento che essa determina tra categorie già equiparate dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 89 del 1986) e per il conseguente pregiudizio che ne deriva al buon andamento della pubblica amministrazione, privata della possibilità di avvalersi, nel ruolo dei professori associati, di personale fornito della medesima professionalità dei tecnici laureati;

che, nel procedimento iscritto al n. 666 del r. o. del 2004, si è costituito in giudizio Raffaele Caserta, ricorrente nel giudizio *a quo*, concludendo per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

Considerato, preliminarmente, che i tre giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;

che il rimettente, pur dando atto che le impugnative proposte dai ricorrenti avverso i provvedimenti con i quali erano state respinte le loro istanze di partecipazione ai giudizi di

idoneità sono state rigettate nel merito, con sentenze passate in giudicato, in ragione della tardività delle istanze stesse, omette qualsiasi motivazione a sostegno dell'implicito assunto - decisivo ai fini della valutazione di rilevanza - secondo il quale l'efficacia della norma di sanatoria non incontrerebbe il limite, pur desumibile in astratto dai principi generali, rappresentato dall'esistenza del giudicato sulla legittimità dei suddetti provvedimenti di diniego; giudicato che, oltre ad aver comportato la conseguente caducazione, ad ogni effetto, delle sospensive concesse, si è formato su un motivo - quale il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze - del tutto estraneo alla *ratio* della norma di sanatoria;

che la questione stessa va perciò dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.